

Art. 1 Campo d'applicazione

Le seguenti condizioni della SWISS MOVERS ASSOCIATION (CG SMA) si applicano a tutti i contratti stipulati dai membri della SMA, qualora questi contratti non siano soggetti alle Condizioni generali di stoccaggio della SMA.

Qualora esistano disposizioni divergenti o accordi contrastanti, si applica il seguente ordine gerarchico: 1. disposizioni legali obbligatorie; 2. accordi contrattuali individuali; 3. CG SMA; 4. diritto dispositivo.

Art. 2 Conferimento dell'ordine

Gli ordini vanno conferiti per iscritto ai sensi dell'art. 13 s. CO. Le offerte perdono la loro validità se non vengono accettate entro 90 giorni.

L'ordine deve contenere tutte le informazioni necessarie per una corretta esecuzione, in particolare indirizzi, quantità, numero e caratteristiche delle merci da trasportare o condizioni locali nel luogo di carico e scarico. Inoltre, il committente deve richiamare l'attenzione sulla natura particolare delle merci da trasportare, sulla loro particolare vulnerabilità ai danni, sulle merci pericolose o su altre merci che richiedono un trattamento speciale o che possono costituire un rischio per l'ambiente, le persone o altre merci, in modo che il trasportatore possa prendere le misure adeguate. I costi che ne derivano sono a carico del committente.

Se non espressamente concordato diversamente, sono esclusi dal trasporto (merci proibite): animali, denaro in contanti, titoli al portatore negoziabili, metalli e pietre preziose, armi da fuoco, parti di esse e munizioni, merci pericolose come bombole di gas, contenitori di carburante, resti umani, materiale pornografico, droghe illegali o altri oggetti illegali.

Fino a prova contraria, si presume che le merci da trasportare siano masserizie di trasloco. Il trasportatore non è obbligato a fare delle riserve a causa della normale usura nei verbali di presa in consegna o nelle liste d'inventario. Se il committente fa trasportare oggetti nuovi, deve informare esplicitamente per iscritto il trasportatore.

Art. 3 Accettazione del trasporto in generale

Tutti gli ordini presuppongono condizioni di accesso normali; le strade principali così come le strade e le vie che portano ai siti di carico e scarico devono essere percorribili per i veicoli di trasporto utilizzati. Nel caso di giardini antistanti e simili, sono considerate condizioni normali di accesso una distanza massima di 15 metri (accesso libero) tra il veicolo e l'ingresso della casa nonché, cumulativamente, locali che non sono più alti o più bassi del 2° piano o dello scantinato. Corridoi, scale, finestre, ecc. devono consentire un trasporto senza problemi. Inoltre, si parte dal presupposto che i regolamenti emanati dalle autorità permettano l'esecuzione nel modo previsto.

In tutti gli altri casi, il prezzo del trasloco aumenta in proporzione alle prestazioni fornite aggiuntive.

Art. 4 Diritti e doveri del trasportatore

La principale prestazione contrattuale del trasportatore consiste nel prendere in consegna la merce da trasportare smontata e imballata in modo adeguato e sicuro nel luogo di carico, caricarla e stivarla nel mezzo di trasporto, trasportarla e scaricarla nel luogo di scarico e collocarla nei locali designati dal committente.

Il trasportatore è obbligato a mettere a disposizione i mezzi di trasporto necessari per l'esecuzione dell'ordine al momento concordato. Il trasportatore esegue l'ordine in conformità al contratto e con la cura necessaria. Non garantisce alcun termine di consegna. La consegna della merce nel luogo di destinazione deve avvenire immediatamente dopo l'arrivo della merce o come concordato.

Il trasportatore non è obbligato a controllare il contenuto dei contenitori di trasporto, degli oggetti imballati o delle spedizioni né ad effettuare controlli di peso o di misura. Il trasportatore non è

obbligato a controllare l'idoneità o la sicurezza degli imballaggi. Se il trasportatore scopre difetti evidenti o ambiguità, deve richiamare immediatamente l'attenzione del cliente.

Il trasportatore è obbligato solo a seguire le istruzioni della persona autorizzata a disporre della merce. Se un terzo deve essere autorizzato a dare istruzioni, il trasportatore deve essere informato per iscritto.

Se durante il tragitto sorgono impedimenti che rendono impossibile o irragionevole l'ulteriore trasporto (strade bloccate o danneggiate, disposizioni emanate dalle autorità, ecc.), il trasportatore deve chiedere indicazioni alla persona autorizzata a dare istruzioni. Se entro il periodo specificato di seguito non ottiene istruzioni, può, a sua discrezione, mettere al sicuro la merce a spese del committente oppure prendere una strada alternativa di sua scelta. Per i trasporti internazionali il limite di tempo è di 4 ore, per i trasporti nazionali di 1 ora. Le stesse regole si applicano in modo analogo se il destinatario non vuole accettare la merce o non può essere raggiunto (ostacoli alla consegna).

Lo spazio di carico che supera il volume concordato con il committente rimane a disposizione del trasportatore.

Il trasportatore ha il diritto di assegnare l'esecuzione dell'ordine accettato per intero o in parte a un terzo.

Art. 5 Diritti e doveri del committente

Il cliente deve garantire che la merce sia imballata in modo appropriato e sicuro per il trasporto. In particolare, ma non esclusivamente, gli oggetti fragili, le lampade, i paralumi, le piante e gli apparecchi tecnici (televisioni, computer, ecc.) devono essere imballati in modo tale da essere adeguatamente protetti dalle forze che possono verificarsi durante il trasporto. Le merci di trasporto che non sono imballate in modo appropriato o sicuro per il trasporto o che sono sporche possono essere rifiutate, senza pregiudicare gli altri diritti e obblighi contrattuali.

Il committente deve garantire che i lavori possano essere iniziati all'ora concordata o immediatamente dopo l'arrivo dei veicoli di trasporto. Il controllo che tutte le merci destinate al trasporto siano caricate e che non vengano caricate merci che non sono destinate al trasporto spetta solo ed esclusivamente al committente.

Il committente o il suo personale non devono eseguire lavori che sono di responsabilità del trasportatore o assistere il trasportatore nel suo lavoro. Se il committente o il suo personale intraprendono comunque tali attività, lo faranno a loro rischio e pericolo e non come ausiliari del trasportatore.

Il committente è responsabile di ottenere tutti i documenti, le autorizzazioni e le transenne necessari per eseguire il trasporto.

Il committente è obbligato a dichiarare la merce di trasporto in modo veritiero e si assume la piena responsabilità della sua dichiarazione nei confronti del trasportatore, del suo personale ausiliario e delle autorità (in particolare delle autorità doganali).

Il committente è tenuto a procurarsi tutti i documenti doganali necessari ed è responsabile della loro correttezza. Il committente è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'assenza, dalla consegna tardiva e dall'incompletezza o incorrettezza di questi documenti. È responsabile nei confronti del trasportatore di tutte le spese derivanti dallo sdoganamento della merce in transito. Il prezzo per le spese di sdoganamento presuppone un'esecuzione normale. Il trasportatore deve essere remunerato in caso di soste doganali prolungate e trattative speciali con le autorità competenti. Il trasportatore non è obbligato ad anticipare le spedizioni, i dazi doganali e le tasse. Può esigere dal committente anticipi nella rispettiva valuta. Se il trasportatore versa un anticipo, deve essergli rimborsata la rispettiva commissione, gli interessi e un equivalente appropriato per la perdita di cambio.

Art. 6 Prezzi

Se non viene concordato un prezzo forfettario, il prezzo sarà calcolato in base alle spese. Se viene concordato un prezzo forfettario, esso comprende la principale prestazione contrattuale del trasportatore secondo l'art. 4. Non sono inclusi

e devono essere retribuite separatamente tutte le altre prestazioni, come in particolare (ma non esclusivamente):

- a) qualsiasi imballatura e sballatura o sistemazione delle merci di trasloco;
- b) ogni ulteriore ricollocazione di mobili nel luogo di scarico dopo la prima collocazione;
- c) il trasporto speciale di andata o di ritorno dei materiali d'imballaggio come pure il loro noleggio o acquisto;
- d) lo smontaggio e il montaggio di mobili;
- e) il trasporto di frigoriferi/casse che superano i 200 l, pianoforti, pianoforti a coda, casseforti e altri oggetti di peso netto superiore ai 100 kg;
- f) la rimozione e l'installazione di quadri, specchi, orologi, lampade, tende, infissi ecc.;
- g) le spese aggiuntive per gli oggetti il cui trasporto deve avvenire attraverso finestre o balconi;
- h) i premi per le assicurazioni di trasporto;
- i) lo sdoganamento, i dazi doganali e gli oneri doganali;
- j) le tasse di circolazione e i costi dei traghetti, nonché le tasse ufficiali di qualsiasi tipo;
- k) le spese o i servizi supplementari nell'interesse del trasloco, anche in assenza di un ordine speciale;
- l) le spese supplementari dovute a ostacoli al trasporto o alla consegna non imputabili (spese di sosta, deviazioni, tempi di attesa dei veicoli di trasporto e del personale, rimozione dal deposito, ecc.);
- m) inoltre, le spese supplementari dovute al trasporto a mano della merce in condizioni di accesso che non sono considerate normali ai sensi dell'art. 3.

In base alle disposizioni legali, l'installazione di apparecchi di illuminazione e di altri dispositivi collegati alla rete elettrica non può essere effettuata dal personale addetto al trasporto.

Art. 7 Pagamento

I traslochi devono essere pagati in contanti. Il pagamento del trasporto è dovuto prima dell'inizio della prestazione del servizio.

Se il trasportatore effettua un anticipo o viene concordato un pagamento su fattura, in caso di mora, oltre agli interessi di mora previsti dalla legge, il committente sarà tenuto a pagare al trasportatore una tassa supplementare di CHF 50.

Art. 8 Riorganizzazione / Recesso del committente

Il committente ha il diritto di riorganizzare un trasporto in corso dietro rimborso completo delle spese supplementari che ne derivano.

Un'eventuale revoca da parte del committente deve avvenire per iscritto.

In caso di revoca nei 14 giorni civili precedenti il trasloco pianificato, è dovuto il 30%, in caso di revoca nelle 48 ore prima l'80% dell'importo indicato nell'offerta, a titolo di risarcimento forfettario. Nel caso in cui il trasportatore possa provare una perdita maggiore, anche questa deve essere risarcita.

Art. 9 Diritto di ritenzione

La merce consegnata al trasportatore vale come pegno per il rispettivo saldo dell'intera transazione commerciale con il committente. In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito dopo preliminarmente diffida di realizzazione da parte del trasportatore, quest'ultimo è autorizzato a vendere la merce al miglior prezzo e senza ulteriori formalità.

Art. 10 Responsabilità

In caso di danni causati da lieve negligenza, la responsabilità del trasportatore è esclusa ai sensi dell'art. 447 cpv. 3 e 448 cpv. 2 del CO. In caso di grave negligenza o dolo, la responsabilità è limitata al rispettivo valore corrente della merce.

La responsabilità del trasportatore inizia con la presa in consegna delle merci e termina con la loro consegna in conformità al contratto. Se la merce viene giustamente consegnata ad altri trasportatori o a magazzinieri, il trasportatore è responsabile solo della loro corretta selezione e istruzione.

Art. 11 Esclusione della responsabilità

Il trasportatore è esonerato dalla propria responsabilità qualora possa dimostrare di aver preso tutte le debite precauzioni del caso per evitare un danno di questo tipo o qualora il danno si sarebbe comunque verificato, nonostante le misure precauzionali adottate.

In particolare, il trasportatore è esonerato dalla sua responsabilità se:

- la perdita, il danneggiamento o il ritardo sono causati da una colpa del committente, da un'istruzione da lui impartita, da difetti o dalla condizione della merce trasportata o da circostanze fuori dal controllo del trasportatore, oppure
- la merce da trasportare è imballata in modo inadeguato o non sicuro per il trasporto, a meno che non sia il trasportatore stesso ad aver imballato la merce, oppure
- oggetti particolarmente fragili come pannelli di marmo, vetro e porcellana, cornici di stucco, lampadari, paralumi, apparecchi radio e televisivi, hardware e software di computer, nonché perdita di dati e altri oggetti molto fragili si rompono o vengono danneggiati, a meno che il committente non provi che il trasportatore ha adottato le misure precauzionali richieste dalle circostanze, oppure
- il committente affida al trasportatore merci vietate al trasporto (art. 2 cpv. 3) senza averlo concordato con lui, oppure
- il danno è causato da forza maggiore, oppure
- il trasportatore richiama l'attenzione sul fatto (o avverte) che un determinato oggetto, a causa della sua dimensione o del suo peso, non può essere rimosso dalla sua posizione spaziale, caricato, scaricato, issato o abbassato mediante funi senza causare danni e il committente insiste sulla prestazione nonostante questo avvertimento, oppure
- la merce arriva in ritardo nel luogo di scarico, nonostante il trasportatore abbia adottato le misure di precauzione richieste dalle circostanze (ad esempio, nel caso di ostacoli al trasporto dei quali il trasportatore non è responsabile).

Art. 12 Assicurazione di trasporto

Su espressa richiesta del committente, il trasportatore stipula un'assicurazione contro i rischi legati al trasporto (assicurazione di trasporto). Un'assicurazione contro il rischio di rottura presuppone che gli oggetti in questione vengano imballati e disimballati dal trasportatore e dai suoi incaricati. Le somme assicurate devono essere stabilite dal committente. In ogni caso, l'assicurazione si ritiene valida alle condizioni ed alle clausole d'uso delle "Condizioni generali per l'assicurazione dei trasporti di merci" (CGAT) applicate in Svizzera per la merce in trasloco usata. Il premio per tale assicurazione sarà a carico del committente.

Qualora il committente non faccia stipulare alcuna assicurazione, sarà egli stesso ad assumersene tutti i rischi per i quali il trasportatore non è responsabile, secondo il tenore di queste condizioni.

Art. 13 Avvisi relativi ai difetti

Il committente deve esaminare la merce immediatamente dopo lo scarico. I reclami a seguito di smarrimento o danneggiamento devono essere presentati immediatamente al momento della consegna della merce trasportata e devono inoltre essere confermati per iscritto entro 3 giorni. I danni non riconoscibili subito dall'esterno devono essere comunicati per iscritto al trasportatore entro un termine di 3 giorni dal rilevamento o al più tardi 7 giorni dall'avvenuta prestazione.

Trascorsi tali termini, non possono più essere considerati reclami di sorta.

Art. 14 Foro competente e diritto applicabile

Per la valutazione di tutti i diritti contestati e derivanti dal contratto tra le parti contraenti, la sede del trasportatore è il foro competente.

Si applica il diritto svizzero con l'esclusione delle norme sul diritto internazionale privato.